

**REGOLAMENTO (CE) N. 2162/1999 DELLA COMMISSIONE**  
del 12 ottobre 1999

**che modifica il regolamento (CE) n. 2848/98 nel settore del tabacco greggio e fissa le disposizioni transitorie per l'utilizzazione dell'aiuto specifico nonché il rapporto tra la parte variabile e l'importo totale del premio per il gruppo VII (Katerini) in Italia per i raccolti 1999, 2000, 2001**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 660/1998 <sup>(2)</sup>, in particolare gli articoli 7, 14 bis e 27, considerando quanto segue:

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2848/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio in ordine al regime di premi, alle quote di produzione e all'aiuto specifico alle associazioni di produttori nel settore del tabacco greggio <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1373/1994 <sup>(4)</sup> prevede, all'articolo 3, i requisiti che le associazioni dei produttori devono possedere per ottenere il riconoscimento; per paragonare più efficacemente la qualità del tabacco prodotto da ciascuna associazione di produttori e garantire l'assistenza tecnica ai suoi membri, è opportuno prevedere la possibilità di limitare il campo d'attività delle associazioni di produttori a zone di produzione riconosciute.
- (2) Per garantire il corretto funzionamento della parte variabile del premio e l'esecuzione efficace dei controlli, è opportuno precisare che il prezzo di acquisto da prendere in considerazione ai fini del calcolo della parte variabile del premio è quello stabilito alla consegna del tabacco e che il tabacco deve essere trapiantato prima del 15 giugno di ciascun raccolto; la mancata osservanza di tale disposizione è soggetta a sanzioni.
- (3) Ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (CE) n. 2848/98, è versato un anticipo del premio a favore dei produttori pari al 50 %, del premio da corrispondere; per semplificare le procedure amministrative negli Stati membri è opportuno prevedere che l'importo massimo dell'anticipo sia pari alla parte fissa del premio.
- (4) Ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2848/98, l'anticipo è pagato a decorrere dal 16 ottobre dell'anno del raccolto e deve essere versato al più tardi trenta giorni dopo la presentazione della domanda, salvo qualora la suddetta domanda venga presentata prima del 16 settembre, nel qual caso il

termine è portato a sessanta giorni; poiché in alcuni Stati membri il raccolto inizia il 1° agosto, è opportuno portare tale termine a settantasette giorni.

- (5) Ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2848/98, se l'azienda produttrice di tabacco è trasferita ad un terzo, a qualsiasi titolo, il soggetto subentrante ottiene il diritto all'attestato di quota di produzione a decorrere dalla data del trasferimento e per tutto il periodo di riferimento; per rendere più efficaci le procedure di controllo e per evitare che siano eluse le regole vigenti è opportuno, in caso di trasferimento, tranne che nei casi di decesso, dare agli Stati membri la possibilità di fissare una data limite affinché il nuovo produttore possa ottenere il diritto all'attestato di quote di produzione per l'anno del raccolto in corso.
- (6) Il contratto di coltivazione è stipulato tra un'impresa di prima trasformazione del tabacco, da un lato, e un'associazione di produttori o un singolo produttore non membro di un'associazione, dall'altra, come disposto dall'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2848/98 e il contratto comporta anche l'indicazione del luogo esatto nel quale è prodotto il tabacco nonché la superficie, della parcella di cui trattasi; ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 2, quinto trattino, del medesimo regolamento, l'aiuto specifico può essere utilizzato dalle associazioni di produttori per garantire il rispetto della normativa comunitaria nell'ambito dell'associazione; è quindi opportuno applicare sanzioni ai singoli produttori se la parcella nella quale è prodotto il tabacco è diversa da quella indicata nel contratto di coltivazione registrato e rafforzare tali sanzioni estendendole anche alle associazioni di produttori cui appartengono i singoli operatori.
- (7) Almeno il 50 % dell'importo dell'aiuto specifico deve essere utilizzato dalle associazioni di produttori per le spese di cui all'articolo 40, paragrafo 2, primo, secondo e terzo trattino, del regolamento (CE) n. 2848/98, come previsto al paragrafo 3 dello stesso articolo; in seguito alla modifica delle condizioni di riconoscimento delle associazioni di produttori adottata a partire dal raccolto 1999, è opportuno prevedere un periodo transitorio di due anni nel corso dei quali l'utilizzazione dell'aiuto più specifico sia più flessibile per consentire alle associazioni di produttori di riorganizzarsi per valorizzare più efficacemente i prodotti conferiti dai membri e garantire il rispetto della normativa comunitaria nell'ambito dell'associazione.

<sup>(1)</sup> GU L 215 del 30.7.1992, pag. 70.

<sup>(2)</sup> GU L 83 del 27.3.1999, pag. 10.

<sup>(3)</sup> GU L 358 del 31.12.1998, pag. 17.

<sup>(4)</sup> GU L 162 del 26.6.1999, pag. 47.